

tempo; infatti nel 2010, rispetto al triennio precedente, la percentuale di Presidenti che non riscontra difficoltà è notevolmente aumentata (Tavola 34).

Tavola 34 - Difficoltà operative/organizzative scaturite dall'applicazione delle disposizioni processuali introdotte dalla legge 149/2001

	Triennio 2007-2009	Valori percentuali	Anno 2010	Valori percentuali
Si	11	55%	11	48%
No	6	30%	12	52%
Tribunali che non rilevano il dato	3	15%	0	0%
TOTALE	20	100%	23	100%

Le predette difficoltà operative e organizzative sono riconducibili alle seguenti motivazioni:

- a un certo grado di dilatazione dei tempi processuali;
- a un diffuso aggravio e onerosità del lavoro degli Uffici Giudiziari senza che ne scaturisca una reale utilità nell'interesse del minore;
- all'assenza di norme attuative;
- alla necessità di maggiore chiarezza nel rito processuale a cui si è fatto fronte attraverso l'elaborazione di prassi operative atte ad assicurare il contraddittorio e la tutela processuale del minore;
- ai meccanismi riguardanti, in generale, l'assistenza legale in favore del minore, talvolta non adeguatamente preparato al complesso compito;
- all'individuazione di tutori in grado di svolgere il compito adeguatamente.

Si coglie l'importanza dell'iniziativa del Tribunale per i minorenni di Cagliari, il quale ha richiesto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presenti nel territorio di competenza la predisposizione di elenchi di avvocati disponibili ad assumere la funzione di difensori d'ufficio e di curatore speciale. Il Tribunale ha riscontrato una sola risposta pervenuta da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, che ha inviato un elenco di avvocati disponibili a svolgere le sole funzioni di curatore speciale del minore. Quindi, generalmente, la nomina del difensore d'ufficio e del curatore speciale viene operata dai magistrati attingendo prevalentemente tra i difensori iscritti nell'elenco speciale penale o tra coloro di cui è nota la preparazione in tema di diritto di famiglia. Sotto il profilo processuale, sarebbe opportuna una maggiore definizione legislativa dei poteri e dei compiti del difensore d'ufficio al quale la parte non conferisca specifico mandato con eventuale dichiarazione di contumacia.

È ricorrente la richiesta da parte dei Tribunali circa l'introduzione di una proposta legislativa per l'istituzione obbligatoria degli elenchi dei difensori d'ufficio, dei curatori speciali e dei tutori, che specifichi dettagliatamente le loro funzioni prevedendo e disciplinando per ciascuna categoria una retribuzione e una adeguata formazione professionale, colmando altresì le lacune rispetto al procedimento civile. Sarebbe opportuna anche una definizione di termini perentori entro i quali ciascuna fase del procedimento di adozione debba essere portata a conclusione.

Bisognerebbe anche chiarire che la presenza dei familiari e dei difensori non è prevista per gli atti compiuti dai servizi sociali.

13. Dicotomia tra le due discipline dell'adozione nazionale e internazionale

Come anticipato al paragrafo 5, esiste una disciplina in parte diversa tra l'adozione nazionale e quella internazionale di cui alla legge 476/1998. E a questo proposito, dalla rilevazione emerge che 14 Presidenti di Tribunali (pari al 70%) nel triennio e 20 (pari all'87%) nell'anno 2010 ritengono che non sia opportuno superare tale dicotomia. I Presidenti di Tribunali per i minorenni di parere opposto sono 4 (20%) nel triennio e 3 (13%) nel 2010 (Tavola 35).

Tavola 35 - Superamento dicotomia tra l'adozione nazionale e quella internazionale

	Triennio 2007-2009	Valori percentuali	Anno 2010	Valori percentuali
Si	4	20%	3	13%
No	14	70%	20	87%
Tribunali che non rilevano il dato	2	10%	0	0%
TOTALE	20	100%	23	100%

Le motivazioni dei Tribunali per i minorenni *a favore del mantenimento* della dicotomia tra le due normative concernenti l'adozione nazionale e quella internazionale sono così sintetizzabili:

- sono «troppo diversi i presupposti dei due tipi di adozione e troppo diversificate le realtà in cui ci si trova ad agire»;
- le modalità di abbinamento adottando/adottanti sono troppo diverse;
- i minori adottabili in Italia sono in numero esiguo.

Le motivazioni dei Tribunali per i minorenni favorevoli al superamento di tale dicotomia sono:

- uniformare i requisiti di accesso, con particolare riferimento alla «necessità di prevedere sempre il decreto di idoneità»;
- offrire alle coppie un servizio di sostegno nella fase successiva all'adozione;
- garantire sempre il miglior abbinamento possibile adottando/adottanti, con una particolare attenzione ai minori stranieri provenienti da culture diverse da quella italiana.

II. L'ATTIVITÀ DELLE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

La rilevazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001 ha coinvolto, ovviamente, anche le 29 Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, attraverso la realizzazione di un'intervista a risposte chiuse e aperte.

Sono 27 su 29 le Procure che hanno risposto al questionario per il triennio 2007-2009, pari al 93% del totale, e 28 quelle che hanno risposto per l'anno 2010, pari al 97% del totale. Quindi le percentuali delle risposte fornite rispetto a ciascun quesito sono state calcolate sul totale dei questionari effettivamente restituiti, ovvero 27 nel triennio considerato e 28 nell'anno 2010. Le Tavole 1 e 2, nonché quelle che vedremo di seguito, esplicano tale rappresentazione.

Tavola 1 - Risposte delle Procure presso i Tribunali per i minorenni

Triennio 2007-2009		Anno 2010	
Ancona	1	Ancona	1
Bari	1	Bari	1
Bologna	1	Bologna	1
Bolzano	1	Bolzano	1
Brescia	1	Brescia	1
Cagliari	1	Cagliari	1
Caltanissetta	1	Caltanissetta	1
Campobasso	1	Campobasso	1
Catania	1	Catania	1
Catanzaro	1	Catanzaro	1
Firenze	1	Firenze	1
Genova	1	Genova	1
L'Aquila	1	L'Aquila	1
Lecce	1	Lecce	1
Messina	1	Messina	1
Milano	1	Milano	1
Napoli	0	Napoli	1
Palermo	1	Palermo	1
Perugia	0	Perugia	1
Potenza	1	Potenza	1
Reggio Calabria	1	Reggio Calabria	0
Roma	1	Roma	1
Salerno	1	Salerno	1
Sassari	1	Sassari	1
Taranto	1	Taranto	1
Torino	1	Torino	1
Trento	1	Trento	1
Trieste	1	Trieste	1
Venezia	1	Venezia	1
TOTALE	27	TOTALE	28

Tavola 2 - Risposte delle Procure presso i Tribunali per i minorenni

	Triennio 2007-2009	Valori percentuali	Anno 2010	Valori percentuali
Si	27	93%	28	97%
No	2	7%	1	3%
TOTALE	29	100%	29	100%

Anche nel caso del questionario rivolto ai Procuratori presso i Tribunali per i minorenni è stata seguita l'articolazione e l'impostazione della legge 149/2001 analizzando le problematiche come di seguito riportato:

1. superamento del ricovero in istituti e livello di conversione degli istituti in comunità di tipo familiare (*ex art. 2, c. 4*);
2. indicazioni date alle strutture residenziali che accolgono i minori sugli elementi da fornire per la stesura delle relazioni semestrali e completezza delle informazioni in esse contenute (*ex art. 9, c. 2*);
3. funzione ispettiva, ordinaria e straordinaria, delle Procure (*ex art. 9, c. 3*).

1. Superamento del ricovero in istituto e livello di conversione degli istituti in comunità di tipo familiare

La prima domanda del questionario aveva l'obiettivo di valutare in che misura fosse stata applicata la normativa riguardante la conversione degli istituti, pubblici e privati, in comunità di tipo familiare, ove non fosse stato possibile l'affidamento familiare, secondo quanto previsto all'art. 2, c. 4.

Tavola 3 - Nel suo territorio è stato completamente superato il ricovero in istituto entro il 31 dicembre 2006 e si è provveduto alla conversione in comunità di tipo familiare?

	Triennio 2007-2009	Valori percentuali	Anno 2010	Valori percentuali
Si	24	89%	26	93%
No	1	4%	2	7%
In parte	2	7%		
TOTALE	27	100%	28	100%

A tale quesito rispondono in modo affermativo 24 Procure (pari all'89%) nel triennio considerato e 26 Procure (pari all'93%) relativamente all'anno 2010 (Tavola 3).

Nello specifico, le due Procure che si esprimono negativamente in riferimento nell'anno 2010 sono Campobasso e Bolzano. La Procura di Campobasso segnala la presenza di una comunità educativa con una ricettività fino a 20 minori tra gli 8 e i 18 anni e la Procura di Bolzano segnala la presenza di una comunità di pronta accoglienza di tipo non familiare che accoglie minori secondo quanto previsto dalla normativa di cui si tratta.

Nel territorio molisano la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso segnala, inoltre, la presenza di due case famiglia, coesistenti nello stesso edificio, con spazi in comune (cucina) quale trasformazione di un ex istituto, facendo presente, a un successivo approfondimento, che le citate case famiglia risultano molto efficienti sia sotto il profilo educativo che nell'accudimento dei minori, i quali usufruiscono di una pluralità di iniziative educative e di una adeguata accoglienza, sebbene il personale ivi operante avrebbe bisogno di effettuare dei percorsi di formazione per il trattamento dei

minori vittime di abusi sessuali e di maltrattamento. La predetta Procura molisana segnala anche la chiusura di tre case famiglia in ambito regionale a seguito delle segnalazioni trasmesse alla Procura ordinaria.

Tali dati mettono in evidenza come il superamento del ricovero in istituto dei minori sia sostanzialmente concluso sull'intero territorio nazionale.

2. Completezza delle informazioni contenute nelle relazioni semestrali prodotte dalle comunità per minori di tipo familiare

L'art. 9, c. 2 vincola le comunità di tipo familiare a trasmettere semestralmente alle Procure delle relazioni concernenti i «rapporti con la famiglia» e le «condizioni psicofisiche del minore» al fine di accertare l'eventuale stato di abbandono del minore stesso e/o di inadeguatezza genitoriale.

In merito a questo argomento rispondono in modo affermativo 25 Procure nel triennio considerato e 26 Procure relativamente all'anno 2010 corrispondenti, in entrambi i casi, al 93% del totale (Tavola 4). Si può ritenere, dunque, che le relazioni semestrali contengano elementi utili ed esaustivi alla valutazione complessiva delle condizioni di abbandono del minore attraverso le informazioni che riguardano la frequenza e la qualità dei rapporti del minore con i genitori e gli altri familiari.

Le Procure che segnalano carenze delle informazioni nelle relazioni semestrali relativamente all'anno 2010 le addebitano all'inadeguatezza con la quale vengono rappresentate le situazioni dei singoli minori. Per esempio, nel distretto di Brescia il nuovo Procuratore, constatato il mancato adempimento a tale obbligo fino al 2010, ha richiamato le comunità a osservarlo in modo tempestivo e definitivo. Anche nel distretto palermitano viene segnalata, in alcuni casi, la carenza ovvero l'insufficienza e la sinteticità delle informazioni fornite. Diversamente, la Procura di Trieste fa presente che i minori presso le comunità sono costantemente e strettamente seguiti dall'Ufficio: pertanto, si evince, tali relazioni risultano superflue.

Tavola 4 - Le relazioni semestrali che le comunità di tipo familiare redigono, contengono elementi utili per l'accertamento dello stato di abbandono e/o di inadeguatezza genitoriale?

	Triennio 2007-2009	Valori percentuali	Anno 2010	Valori percentuali
Si	25	93%	26	93%
No	2	7%	2	7%
TOTALE	27	100%	28	100%

3. Indicazioni fornite dalle Procure alle strutture residenziali in merito alla stesura delle relazioni semestrali

La valenza positiva del dato sopra descritto è determinata anche dal fatto che in tutto il quadriennio la quasi totalità delle Procure, ovvero 25, hanno dato indicazioni in merito alla stesura delle relazioni alle strutture residenziali per minori, secondo i dati e le percentuali indicati nella Tavola 5 e nei grafici sotto riportati.

Nel triennio considerato, il 74% delle Procure ha fornito indicazioni in modo autonomo e il 19% lo ha fatto in collaborazione con le Regioni o le Province autonome. Nell'anno 2010 l'82% delle Procure ha fornito indicazioni in modo autonomo e il 7% in collaborazione con le Regioni o le Province autonome (Tavola 5).

Tavola 5 - La Procura ha dato finora indicazioni alle strutture residenziali in merito alla stesura delle relazioni semestrali ai sensi dell'art. 9, comma 2?

	Triennio 2007-2009	Valori percentuali	Anno 2010	Valori percentuali
Si, autonomamente	20	74%	23	82%
Si, in collaborazione con la Regione o la Provincia autonoma	5	19%	2	7%
No	2	7%	3	11%
TOTALE	27	100%	28	100%

4. Funzione ispettiva, ordinaria e straordinaria, delle Procure

In merito alle ispezioni (*ex art. 9, c. 3*), sostanzialmente le Procure non rilevano particolari elementi di difficoltà nello svolgimento della funzione di vigilanza, come si evince dai dati riportati nella Tavola 6, ove viene confermato tale orientamento nel 59% dei casi nel triennio e nel 64% dei casi nell'anno 2010. Viceversa il 41% delle Procure indica l'esistenza di elementi di difficoltà e di ostacoli allo svolgimento della funzione di vigilanza nel triennio e il 36% di esse riscontra analoga situazione nell'anno 2010 (Tavola 6).

Tavola 6 - Vi sono state difficoltà o ostacoli nelle ispezioni?

	Triennio 2007-2009	Valori percentuali	Anno 2010	Valori percentuali
Si	11	41%	10	36%
No	16	59%	18	64%
TOTALE	27	100%	28	100%

Alla domanda successiva che analizza le motivazioni riguardo al precedente quesito, le problematiche indicate possono essere così riassunte:

- una globale carenza di personale e di risorse economiche per coprire i tempi ed i costi degli spostamenti sul territorio;
- elevato numero di strutture e ampiezza del territorio distrettuale in relazione alle risorse di personale disponibili (vedi ad esempio il distretto napoletano);
- necessità di implementare la qualità del coordinamento con gli enti locali, in particolare gli Assessorati regionali e comunali, per quanto riguarda la definizione di modalità operative condivise;
- frammentazione del controllo sulle comunità fra varie autorità preposte;
- difficoltà di ordine amministrativo, attesa l'impossibilità di delegare le visite ispettive alla Sezione specializzata di Polizia giudiziaria (il Ministero della Giustizia ha escluso che le indennità di missione spettanti per questo tipo di attività possano essere imputate al capitolo delle spese di giustizia). In merito è intervenuta la delibera del CSM del 7/7/2010 e la nota del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero in data 1/2/2012, con circolare dell'11/5/2012 (Procura di Salerno).

Per quanto riguarda le *ispezioni straordinarie*, circa la metà delle Procure, rispettivamente il 52% nel triennio e il 43% nell'anno 2010, ha segnalato di averne effettuate.

I motivi che hanno indotto la necessità di effettuare dette ispezioni a carattere straordinario sono così indicati dalle Procure:

- apertura di nuove strutture;
- segnalazioni di elementi di inadeguatezza della struttura e/o di situazioni di rischio per i minori: irregolarità, maltrattamenti, carenze nel progetto educativo/trattamentale, episodi di violenza tra minori; carenza/inadeguatezza del personale della struttura ;
- ritardo nella trasmissione delle relazioni semestrali.

Alcune segnalazioni sono pervenute in conseguenza dell'afflusso consistente e straordinario nel recente passato di minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa che avevano provocato sovraffollamento delle strutture, disordini, aggressioni e danneggiamenti (Catania).

A seguito delle ispezioni straordinarie, se del caso, è stata proposta la revoca delle autorizzazioni e delle iscrizioni all'Albo regionale delle comunità per l'inadeguatezza delle strutture e/o la manifesta incapacità professionale degli operatori o per comportamenti illeciti addebitabili agli stessi (Bari).

In altri distretti sono state riscontrate irregolarità di ordine amministrativo o sanitario (Milano).

Nel Distretto di Napoli, relativamente al 2010, nelle comunità oggetto di ispezione sono state riscontrate gravi situazioni inerenti la gestione della struttura, il trattamento dei minori e la professionalità del Direttore e degli operatori della struttura. In una, in particolare, sono stati trovati minori soli in assenza di personale, scarsità totale di generi alimentari, mancanza di igiene, maltrattamenti fisici e psicologici, abusi sessuali posti in essere dai minori ospiti o dai responsabili o dagli educatori della struttura su gli altri minori ospiti.

La Procura di Trento segnala che la legge 149/2001, art. 9, c. 3 prevede che vengano effettuate le ispezioni solo negli istituti e auspica che, nonostante ciò, possano essere svolte delle visite congiunte dai magistrati della Procura e dai responsabili dei servizi sociali della Provincia autonoma.

Tavola 7 - Sono state effettuate ispezioni straordinarie?

	Triennio 2007-2009	Valori percentuali	Anno 2010	Valori percentuali
Si	14	52%	12	43%
No	13	48%	16	57%
TOTALE	27	100%	28	100%

III. CONCLUSIONI E PROPOSTE

La rilevazione sull'andamento della legge 149/2001 viene effettuata dalla Direzione generale per l'Attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento per la Giustizia minorile da un decennio e, nell'ultimo quadriennio, vengono confermate ampiamente le indicazioni riscontrate nella precedente rilevazione (triennio 2004-2006). È utile riassumere alcuni punti più volte sottolineati nelle interviste ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai Procuratori presso i Tribunali per i minorenni.

Sono molti i Tribunali che sottolineano il bisogno di un maggiore approfondimento della personalità degli aspiranti all'adozione, nonché l'opportunità di verificare meglio gli abbinamenti adottato/adottanti, di effettuare monitoraggi e di approfondire altri aspetti contenuti nelle relazioni prodotte dai servizi sociali territoriali ai sensi dell'art. 4, c. 3, della legge 149/2001. Anche le Procure, pur sottolineando l'ampia soddisfazione delle relazioni prodotte dalle strutture residenziali, talvolta evidenziano, durante le ispezioni ordinarie e straordinarie, di aver riscontrato situazioni pregiudizievoli per i minori ospiti, che non potevano essere individuate attraverso le relazioni.

A tale proposito, si riterrebbe opportuno validare delle *linee guida* per le relazioni prodotte dai servizi sociali in merito all'adozione, così come potrebbe essere opportuno validare delle *linee guida* per le relazioni prodotte dalle strutture residenziali in merito ai minori ospitati, consentendo, comunque, adattamenti e flessibilità nelle richieste che l'Autorità Giudiziaria minorile intende apportare. Sono molteplici, infatti, sia le intese tra i Tribunali, le Regioni e gli enti locali, sia le indicazioni fornite dalle Procure alle strutture residenziali in merito alle relazioni: tali *best practices* potrebbero essere recepite e divulgate in linee guida. Ciò al fine di uniformare i criteri qualitativi delle predette relazioni e rendere il sistema più efficace nel garantire la tutela dei diritti dei minori.

In tale prospettiva bisognerebbe anche far chiarezza sulla possibilità e l'opportunità di delegare, per le *visite ispettive* promosse dalla Procure presso le strutture residenziali, le Sezioni specializzate di Polizia giudiziaria, vista la delibera del CSM del 7/7/2010 e la nota del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero in data 1/2/2012 e considerata l'importanza di effettuare le ispezioni e, nel contempo, la ristrettezza di risorse da poter adibire a tale scopo.

Viene più volte sottolineato, in continuità con quanto riscontrato nelle precedenti rilevazioni, il bisogno di fornire agli aspiranti all'adozione un *servizio di consulenza e sostegno* sia nella fase preadottiva sia nella fase postadottiva al fine di rendere realmente efficace l'applicazione della norma. D'altra parte, crescere un bambino con una storia problematica alle spalle comporta implicitamente un aggravio di responsabilità e quindi la necessità di un supporto maggiore se si vuole che l'adozione abbia un esito positivo per il bambino stesso. Alcuni rilevano l'importanza di un siffatto servizio anche per coloro che sono aspiranti all'affidamento poiché tale sostegno potrebbe anche incrementare l'affidamento familiare, una risorsa piuttosto esigua come sottolineato da oltre la metà dei Tribunali.

Rispetto alla *Banca dati Adozione*, viene sottolineato come essa potrebbe semplificare e ridurre il carico di lavoro dei Tribunali se fosse introdotto un dispositivo secondo il quale gli aspiranti all'adozione possano presentare domanda esclusivamente al Tribunale per i minorenni di competenza territoriale; essa potrebbe, altresì, incrementare, favorire e velocizzare i tempi per un miglior abbinamento adottando/adottanti, nonché favorire

l'adozione dei minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni e di quelli diversamente abili e quindi apportare un miglioramento complessivo sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello dell'efficacia alla legge 149/2001.

Per quanto concerne la *dicotomia tra la disciplina dell'adozione nazionale e quella dell'adozione internazionale*, le posizioni dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni appaiono contrastanti. Coincidono, comunque, le osservazioni già fatte in merito al bisogno di fornire un supporto agli adottanti nella fase pre e postadozione e l'opportunità di verificare compiutamente l'abbinamento adottando/adottanti. Inoltre, alcuni dei Presidenti evidenziano l'opportunità di uniformare le due discipline rispetto ai criteri con i quali le coppie sono dichiarate idonee e di prevedere sempre il decreto di idoneità all'adozione.

In relazione alle *norme processuali* i Presidenti dei Tribunali evidenziano importanti elementi di criticità da portare all'attenzione degli organi legislativi e recepiti nel nostro ordinamento; tra di essi, l'istituzione obbligatoria degli elenchi dei difensori d'ufficio, dei curatori speciali e dei tutori e l'introduzione di una norma o di un regolamento che specifichi dettagliatamente le loro funzioni prevedendo e disciplinando per ciascuna categoria una retribuzione e una adeguata formazione professionale e colmando le lacune che, secondo alcuni, sono presenti rispetto al procedimento civile. Sarebbe opportuna anche una definizione di termini perentori entro i quali ciascuna fase del procedimento di adozione debba essere portata a conclusione.

Per quanto concerne l'analisi della *capacità di discernimento del minore*, i Tribunali evidenziano per la maggior parte dei casi l'utilizzo di modalità diverse a seconda dell'età del bambino. Anche in questo caso sarebbe opportuna la definizione di una normativa organica e unitaria rispetto alle modalità di ascolto dei minorenni e l'emanazione di linee guida al riguardo.

PAGINA BIANCA

Allegati I questionari

<u>AFFIDAMENTO FAMILIARE EX ART. 4 L. 149/01</u>				
1	Può indicare il numero di provvedimenti di affidamento ex art.4, comma 2, ovvero qualora sia mancato l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore ?			
2	Relativamente ai minori in affidamento familiare ex art. 4 comma 2 della legge 149/01 i Servizi Sociali territoriali trasmettono relazioni semestrali approfondite sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza, così come disposto dall'art.4 comma 3?	SI	NO	
3	Può indicare il numero di proroghe dell'affidamento concesse ex art.4 oltre i ventiquattro mesi ?	ex art. 4 c. 1 (consenso genitori)		
		su totale di		
		ex art. 4 c. 2 (senza consenso)		
		su totale di		
		è un'eccezione	SI	NO
		viene concessa in un numero rilevante di casi	SI	NO
4	Quali motivi generalmente determinano la concessione della proroga dell'affidamento?	viene concessa in pochi casi	SI	NO
		persistenza disagio familiare	SI	NO
		scarsità risorse uffici preposti	SI	NO
		buon inserimento in nuova famiglia	SI	NO
		interesse del minore	SI	NO
5	Ritiene che il numero delle famiglie disponibili ad accogliere un minore in affidamento nel distretto di competenza sia adeguato alle necessità?	impossibilità rientro famiglia	SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
<u>RICOVERO IN ISTITUTO</u>				
6	Vi sono stati minori in carico a codesto Tribunale per i Minorenni collocati presso istituti, comunità o case-famiglia siti in altri distretti?	SI	NO	
7	Se SI, indicare possibilmente il numero.	da 0 a 10		
		da 10 a 20		
		da 20 a 30		
		oltre 30		
		indicare il numero		

ADOZIONE - DIFFERENZA DI ETA' ADOTTATO/ADOTTANTI - ART.6			
8	Può indicare il numero di richieste di adozione pervenute ?		
9	Quante delle domande di cui sopra sono state accolte?		
10	Può indicare il numero di coppie aspiranti all'adozione la cui differenza di età con l'adottando sia inferiore ai 18 anni o superiore ai 45 anni, ai sensi dell'art.6, comma 6 ?		
11	Quante delle domande di cui sopra sono state accolte?		
12	Nell'ipotesi di cui al precedente punto (domande accolte), quale era l'età dei minori adottati? Indicare numero per ogni classe d'età	0-2 anni	n.
		3-5 anni	n.
		6-10 anni	n.
		11-14 anni	n.
		15-17 anni	n.
13	Può indicare quali erano le loro caratteristiche ?		
14	Può indicare il numero coppie aspiranti all'adozione che siano genitori di figli minorenni, naturali o adottivi, ai sensi dell'art.6, comma 6 ?		
15	Quante delle domande di cui sopra sono state accolte?		
16	Può indicare il numero di coppie aspiranti all'adozione nei confronti di minori che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 (art.6, comma 7) ?		
17	Quante delle domande di cui sopra sono state accolte?		
18	Sono state riscontrate criticità relativamente all'interpretazione e/o all'applicazione dell'art.6, comma 5, (limiti di età) della legge 149/01 ?	SI	NO
19	Se SI, fornire possibilmente delle indicazioni per superare le criticità.		
20	Vi sono modifiche che potrebbero essere apportate all'art.6 ed in particolare al comma 5, per una maggiore rispondenza all'interesse del minore?	SI	NO
21	Se SI, fornire possibilmente delle indicazioni.		

<u>DIFFICOLTA' NELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO</u>			
22	Vi sono stati casi di accertate difficoltà nell'affidamento preadottivo che hanno necessitato di una convocazione degli affidatari e del minore in affido preadottivo ai sensi dell'art.22, come modificato dall'art.19 comma 8 della legge 149/01?	SI	NO
23	Può darci una breve descrizione di quali erano prevalentemente le età e le caratteristiche di tali minori?		
24	Le difficoltà sono state generalmente superate con l'aiuto di ...?	psicologo	
		s.s. locali e consultoriali	
		mediazione	
		Altro	
		no (breve motivazione)	
25	Per quanto tempo viene monitorato il caso?	un anno	
		più di un anno	
<u>FALLIMENTI ADOTTIVI</u>			
26	Vengono registrate le restituzioni in corso di affidamento preadottivo? Indicare numero o breve motivazione al no	SI	NO
27	Se SI indicare il numero.		
28	Se NO indicare il motivo.		
29	Vengono registrate le restituzioni dopo la definizione dell'adozione?	SI	NO
30	Se SI indicare il numero.		
31	Se NO indicare il motivo.		
32	Vengono registrate le cause di tali fallimenti?	SI	NO
33	Se NO indicare il motivo.		
34	Secondo la sua esperienza è possibile introdurre una modifica normativa per ridurre il rischio di fallimento adottivo?	SI	NO

35	Se SI proporre una breve descrizione.		
36	Se NO indicare il motivo.		
<u>CARATTERISTICHE DEI MINORI DA ADOTTARE</u>			
37	Nei decreti di idoneità all'adozione internazionale emessi dal Tribunale vengono indicate le caratteristiche del minore da adottare (per esempio l'età, informazioni sulla salute o altro)?	SI sempre	NO
		SI talvolta	
<u>SOSTEGNO AI GENITORI ADOTTIVI</u>			
38	E' a conoscenza di iniziative nel distretto a sostegno delle coppie dopo l'adozione?	SI	NO
39	Se SI proporre una breve descrizione.		
<u>ASCOLTO DEL MINORE</u>			
40	In che modo viene effettuata la valutazione della capacità di discernimento del minore di età inferiore a dodici anni prevista da diversi articoli della legge 149/01?	è chiesto il parere di un esperto	
		è chiesto il parere di un'équipe	
		è una valutazione del giudice togato	
		è una valutazione del giudice onorario	
		viene ritenuta in ragione dell'età	
		viene ritenuta in ragione del caso	
		il minore viene ascoltato dal g. togato	
		il minore viene ascoltato dal g. onorario	
	Altro		
41	Vengono utilizzate modalità di valutazione differenti a seconda dell'età del bambino?	SI	NO
41b	Se SI fornire una breve descrizione		
<u>TEMPI E QUALITA' DELLE INDAGINI</u>			
42	Il termine di 120 GIORNI previsto dall'art. 22, come modificato dall'art.19 comma 4 della legge 149/01, per la conclusione delle indagini dei Servizi Socio-assistenziali degli Enti Locali nell'ambito dell'Istruttoria sulle adozioni viene solitamente rispettato?	SI	NO
43	Se NO, indicare sinteticamente i motivi.		
44	Vi sono nelle relazioni inviate dai Servizi ASPETTI/TEMPI DA APPROFONDIRE al fini dell'attività Istruttoria relativa ai procedimenti della legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/01?	SI	NO

45	Se SI, indicare sinteticamente quali sono.		
<u>COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE</u>			
46	Vi è sufficiente collaborazione nel distretto tra i diversi soggetti coinvolti nell'adozione e nell'affidamento?	SI	NO
47	Esistono protocolli d'intesa fra i vari soggetti istituzionali competenti in materia di adozione e affidamento?	SI	NO
48	Se SI, con quali di questi soggetti ?	con la Regione/Provincia Autonoma	
		con i servizi socio-sanitari territoriali	
		con gli Enti Autorizzati	
49	Se SI, possibilmente fornire eventuali osservazioni sulla collaborazione nel distretto tra il Tribunale per i Minorenni ed i diversi soggetti coinvolti nell'adozione e nell'affidamento..		
50	Ritiene che gli operatori degli Enti Autorizzati per l'adozione internazionale siano sufficientemente preparati?	SI	NO
51	Se NO, indicare sinteticamente i motivi.		
<u>INFORMAZIONI SUI GENITORI BIOLOGICI</u>			
52	Nel periodo considerato (2010) vi sono state richieste di accesso alle informazioni sui propri genitori biologici da parte di persone adottate di età TRA I 18/25 ANNI?	SI	NO
53	Se SI, indicare possibilmente il numero di quelle presentate		
54	Se SI, indicare possibilmente il numero di quelle accettate		
55	Nel periodo considerato (2010) vi sono state richieste di accesso alle informazioni sui propri genitori biologici da parte di persone adottate di età OLTRE 25 ANNI ?	SI	NO
56	Se SI indicare possibilmente il numero di quelle presentate		
57	Se SI, indicare possibilmente il numero di quelle accettate		
58	Nel periodo considerato (2010) vi sono state richieste di accesso alle informazioni da parte dell'adottato sui propri fratelli o sorelle naturali ?	SI	NO
59	Se SI indicare possibilmente il numero di quelle presentate		
60	Se SI, indicare possibilmente il numero di quelle accettate		

<u>ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI</u>			
61	Vi sono stati casi di adozione ex art.44 lettera c della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/01? indicare numero	da parte di parenti	n.
		da parte di estranei	n.
62	Vi sono stati casi di adozione ex art.44 lettera d? indicare numero	da parte di parenti	n.
		da parte di estranei	n.
63	Nei casi di adozione ex art. 44 lettera d quali sono stati i motivi prevalenti che hanno generato l'impossibilità di affidamento preadottivo? Breve descrizione		
<u>BANCA DATI</u>			
64	Ritiene che l'istituenda banca dati relativa ai minori adottabili nonché ai coniugi aspiranti all'adozione prevista dall'art. 40 della legge 149/01 comporterà miglioramenti nelle procedure per l'adozione? Breve descrizione delle motivazioni	SI	NO
		SI. Solo in parte	
65	Indicare le motivazioni della risposta di cui al punto precedente		
<u>NORME PROCESSUALI</u>			
66	L'entrata in vigore delle disposizioni processuali introdotte dalla legge 149/01 (necessaria assistenza legale del minore, dei genitori e dei parenti con previsione di nomina di un difensore d'ufficio, partecipazione delle parti all'attività istruttoria, soppressione della fase di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità) ha comportato DIFFICOLTA' OPERATIVE ED ORGANIZZATIVE? breve descrizione	SI	NO
67	Se SI fornire una sintetica descrizione.		
68	Quali proposte di integrazione o modifica legislativa si potrebbero apportare per superare tali difficoltà? (molto importante)		
<u>DICOTOMIA TRA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE NAZIONALE E DISCIPLINA DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE</u>			
69	Ritiene che sia opportuno superare la dicotomia tra la disciplina dell'adozione nazionale e quella dell'adozione internazionale?	SI	NO
70	Possibilmente indicare la motivazione.		

Si ringrazia il Presidente ed i suoi collaboratori per la cortese disponibilità